SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 11 luglio 2015** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2015.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raja).

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 2015

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica agricola comune;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante "misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2015 recante "definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju)";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015 recante "primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia" con la quale è stato nominato un Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in rassegna attraverso la predisposizione di un piano per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 del citato decreto ministeriale del 26 settembre 2014;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 228 dell'11 marzo 2015 e n. 241 del 22 aprile 2015;

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante "nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa*" che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014 sopra citata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/7897UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015 sopra citati;

Considerato che il sopracitato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 prevede nuove misure fitosanitarie obbligatorie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* sul territorio della Repubblica italiana;

Considerato che, allo stato attuale, permangono le criticità rappresentate nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 per fronteggiare con mezzi e poteri straordinari l'emergenza di che trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere, con successivi provvedimenti, all'individuazione, sia in ambito nazionale che comunitario, di apposite risorse finanziarie da destinate alla corresponsione di contributi a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia;

Vista la nota del Presidente della regione Puglia prot. 57/SP del 2 luglio 2015, con la quale si chiede di riconfigurare ed adeguare le azioni del citato Commissario delegato al fine di accelerare l'attuazione delle misure di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del decreto ministeriale del 19 giugno 2015 con i mezzi ed i poteri straordinari previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto, pertanto, necessario riconfigurare le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225/2015 con riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del richiamato d.m. 19 giugno 2015;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 33981 del 2 luglio 2015;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 d'intesa con la regione Puglia e sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono integrate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015.

2. Per la realizzazione delle iniziative urgenti finalizzate a fronteggiare l'emergenza di che trattasi si provvede nei limiti delle risorse già individuate dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

15A05365

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2015.

Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 prevede che l'Autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno;

Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell'articolo 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall'ADR, RID e ADN;

Considerato che gli Organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 posseggono i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

Considerato che alla sottosezione 6.2.1.6 degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 - Controlli e prove periodici - è previsto che i controlli periodici debbono essere effettuati da un Organismo autorizzato dall'Autorità competente;

Ritenuto opportuno armonizzare le attività del settore della costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili nonché adeguare la legislazione nazione agli standard europei;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Art. 2.

Riconoscimento degli Organismi di Controllo

1. Il Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale, a richiesta, autorizza gli Organismi notificati si sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 quali Organismi di controllo ai sensi della sezione 1.8.6 degli allegati al legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, all'espletamento delle

attività ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto - ivi compresa la sorveglianza del servizio interno di ispezione.

2. Il riconoscimento ha validità temporale coincidente con il periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 dell'Organismo richiedente.

3. Durante il periodo di validità del riconoscimento la Commissione prevista dal cometa 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 può effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo per l'effettuazioni delle attività previste dal presente decreto.

4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dell'Organismo di controllo, per un periodo non inferiore al periodo di validità delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

Richiesta di riconoscimento

1. Gli Organismi di controllo richiedenti l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione devono presentare idonea richiesta indirizzata alla "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma. Alla richiesta deve essere allegata, con particolare riferimento alle attività previste dal presente decreto, la seguente documentazione:

a) descrizione delle attività svolte dall'Organismo di controllo già riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;

b) descrizione delle procedure da mettere in atto in relazione al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925, relative alla lettera *a)*;

c) estensione della copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, già sottoscritta per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;

d) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

e) elenco e caratteristiche identificative della dotazione di impianti, attrezzature e strumentazioni necessarie per l'attività;

e) integrazione del manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del presente decreto in formato elettronico;

f) logo di identificazione proposto dall'Organismo di controllo da apporre sulle apparecchiature a pressione ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto.

2. La "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" esaminata la completezza della documentazione allegata all'istanza, predisporrà l'autorizzazione di riconoscimento o conferma a firma del capo Dipartimento.

Art. 4.

Verifica iniziale ed ispezioni degli Organismi Riconosciuti

1. L'attività di monitoraggio e sorveglianza degli Organismi di controllo è demandata alla "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35".

2. Nel corso delle verifiche, la "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35" accerta la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel presente decreto nonché il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformità alle norme vigenti.

3. L'attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente svolta congiuntamente all'attività di sorveglianza da parte di ACCREDIA, per il mantenimento dell'accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le modalità già stabilite nella convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività previste dal decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78.

4. Entro il mese di febbraio, l'Organismo di controllo deve inviare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'organismo, circa all'attività svolta nell'anno precedente nel campo di delle attività previste dal presente decreto.

Art. 5.

Norme finali

1. L'attività e immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.

2. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020, posto a base della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, l'Organismo deve sospendere l'attività e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale.

3. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n.78 l'organismo deve inoltrare richiesta di conferma dell'autorizzazione.

Roma, 18 giugno 2015

Il capo del dipartimento: FUMERO

15A05089

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2015.

Autorizzazione al laboratorio Laboratori Vailati S.r.l., in San Paolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'articolo 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'articolo 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 16 giugno 2015 dal laboratorio: Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in San Paolo (BS), via San Rocco n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio: Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in San Paolo (BS), via San Rocco n. 2, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Carla Teresa Ruffini.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio: Laboratori Vailati S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Lieviti	OIV-MA-AS4-01-R2010
Metalli: Alluminio, Mercurio, Boro, Calcio, Cadmio, Ferro, Magnesio, Manganese, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Cobalto, Vanadio, Zinco	OIV MA-AS323-07-R2010
pH	OIV-MA-AS313-15-R2011

15A05244

DECRETO 19 giugno 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l., in Milano al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'articolo 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'articolo 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 171 del 25 luglio 2011 con il quale al Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l., ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 giugno 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l., ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 giugno 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01-R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-11-R2009
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-AS2-10-R2009
pH	OIV MA-AS313-15-R2011

15A05245

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Diva società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Segrate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Diva Società Cooperativa A R.L. in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.596,00, si riscontra una massa debitoria di € 6.058,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.462,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diva Società Cooperativa A R.L. in liquidazione», con sede in Segrate (MI) (codice fiscale 06404480961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Ravone, (C.F. RVNFBA72D07HSO1N) nato a Roma il 7 aprile 1972 e domiciliato in Milano, via Monte Nero, n. 80.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05178

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSV Cristallerie società cooperativa», in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «CSV Cristallerie Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 277.338,00, si riscontra una massa debitoria di € 363.407,00 e un patrimonio netto negativo di € - 167.524,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CSV Cristallerie Società cooperativa», con sede in Montelupo Fiorentino (FI) (codice fiscale 06088590481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesca Guidelli, (codice fiscale: GDNFNC74S46H901Z) nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 6 novembre 1974, e domiciliata in Montevarchi (AR), via Amm. Burzagli n. 40/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05175

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agria società cooperativa in liquidazione», in Cavriglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la LEGACOOP ha chiesto che la società "Agria Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale ag-

giornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 225,00, si riscontra una massa debitoria di € 10.540,00 e un patrimonio netto negativo pari a € -10.717,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Agria Società cooperativa in liquidazione", con sede in Cavriglia (AR) (codice fiscale 01229210511) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Francesca Guidelli, (codice fiscale: GDLFNC74S46H901Z) nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/11/1974, e domiciliata in Montevarchi (AR), via Amm. Burzagli n. 40/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05176

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Acli Marino Carboni società cooperativa edilizia», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società "Acli Marino Carboni Società cooperativa edilizia" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.604.668,00, si riscontra una massa debitoria di € 6.639.140,58 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.034.471,59;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Acli Marino Carboni Società cooperativa edilizia", con sede in Livorno (codice fiscale 92002920491) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Giambene, (codice fiscale: GMBPLG59S22G713U) nato a Pistoia il 22/11/1959 e domiciliato in Quarrata (PT), via Montalbano n. 220.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05177

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Le Scafe coop. sociale a responsabilità limitata», in Scafa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Le Scafe coop. sociale a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 28 settembre 2013, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.761,76, si riscontra una massa debitoria di € 41.740,34 ed un patrimonio netto negativo di € -18.315,68;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990; n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa le scafe coop. sociale a responsabilità limitata», con sede in Scafa (PE) (codice fiscale 01721650685) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Maria Laura Di Pierri, (C.F.: DPRMLR72P63G482W) nata a Pescara il 23 settembre 1972 e ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05179

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Family Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione di rappresentanza lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Family Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze ispettive della revisione effettuata dall'Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata

al 31 marzo 2014, da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.291,00, si riscontra una massa debitoria di € 61.571,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -58.970,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990; n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Family service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Pescara (codice fiscale 01983910686) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri (codice fiscale: DPRMLR72P63G482W) nata a Pescara il 23 settembre 1972 e ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05180

DECRETO 15 giugno 2015.

Annullamento dei decreti 1° aprile 2014 e 7 luglio 2014, relativi allo scioglimento e alla nomina del commissario liquidatore della «Logistica Euganea piccola società cooperativa A R.L. (in forma abbreviata Logistica Euganea soc. coop.)», in Pompei.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il D.D. del 1° aprile 2014 con il quale la società «Logistica Euganea piccola società cooperativa A R.L. (In forma abbreviata logistica euganea soc. coop)» con sede in Pompei (NA) (c.f. 03556310296) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Aniello Nocera ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. del 7 luglio 2014 con il quale veniva nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Formisano in sostituzione del dott. Aniello Nocera, rinunciatario.

Considerato che in data 31 ottobre 2014, da parte del dott. Massimo Formisano, è pervenuta a questo Ufficio una nota con cui lo stesso, oltre ad inviare copia della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012, dichiarava di avere preso contatti col curatore fallimentare della citata società cooperativa dott. Giuseppe Perencin dal quale apprendeva la «mancata annotazione nel registro delle imprese»;

Considerato che il concorso tra le procedure concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa è disciplinato dal principio di prevenzione di cui all'art. 196 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 secondo cui - per quanto di rilevanza in questa fattispecie - per cui la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato pertanto che il provvedimento di scioglimento ex art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 cc, è stato assunto sulla base di un indottto travisamento dei fatti: considerato il profilo dell'interesse pubblicistico diverso da quello inteso al mero ripristino della legalità a non erogare se non utilmente attività amministrativa provvedimentale di carattere sanzionatorio e di nomina di professionisti quali commissari liquidatori;

Considerato che la brevità del termine intercorso tra la nomina del dott. Formisano e la scoperta della esistenza di una precedente sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012, concreta il requisito della ragionevolezza previsto dall'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato altresì che la brevità del termine intercorso tra la nomina del dott. Formisano e la scoperta della esistenza di una precedente sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012 non ha consentito che in capo allo stesso si sia consolidato un legittimo affidamento nella definitività e stabilità degli atti citati;

Considerato infine che lo stesso dott. Formisano nella detta nota del 31 ottobre 2014 ha invitato questa Amministrazione ad assumere provvedimenti di autotutela demo-

litoria nei confronti degli atti della procedura concorsuale amministrativa;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare *ex* art. 21-*nonies* legge 7 agosto 1990, n. 241, provvedimenti di cui al D.D. del 1° aprile 2014 ed al D.D. del 7 luglio 2014;

Decreta:

I decreti direttoriali del 1° aprile 2014 n. 41/SAA/2014 e del 7 luglio 2014 n. 85/SAA/2014 sono annullati *ex* art. 21-*nonies* legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per ottenere l'annullamento del presente decreto, potrà - entro 60 giorni - presentarsi ricorso giudiziale al T.A.R. territorialmente competente ovvero - entro 120 giorni - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05181

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 3 luglio 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 265).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la sopracitata direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante "misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015, recante "nuove disposizioni in materia di contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa*" che abroga la precedente decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che recepisce le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e che abroga i precedenti decreti ministeriali del 26 settembre 2014 e 17 marzo 2015;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, n. 228 dell'11 marzo 2015 e n. 241 del 22 aprile 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015 con la quale, in attuazione delle nuove disposizioni normative di cui al richiamato decreto ministeriale del 19 giugno 2015, è stato disposto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile sono integrate le competenze del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015;

Ravvisata la necessità di disporre la più tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del decreto ministeriale del 19 giugno 2015 sopra citato;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell' ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015, predispone nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un nuovo Piano degli interventi, anche per stralci, per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015. Il predetto Piano è sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, con le modalità di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 225/2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A05364

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 9 dicembre 2014.

Autofinanziamento per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che:

per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all'Autorità garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), di seguito Autorità;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.";

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il disegno di legge di bilancio 2015 - 2017, in corso di approvazione, ed, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) da assegnare all'Autorità la somma di € 5.175.207 per l'anno 2015, di € 5.087.255 per l'anno 2016 e di € 5.082.548 per l'anno 2017;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2015, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)* sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)* sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2015.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 12 gennaio 2015
p. Il segretario: Greco

15A05329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribomicin».

Estratto determina V&A/1185 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI).

Medicinale: RIBOMICIN.

Confezione AIC n.:

023164015 - "0,3% collirio, soluzione" flacone da 10 ml;

023164027 - "0,3% unguento oftalmico" tubo da 5 g;

023164039 - "0,3% collirio, soluzione" 5 contenitori monodose da 0,5 ml,

alla società: Junia Pharma S.r.l. (codice fiscale 10158651009) con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Lenze 216/B, 56122 - Pisa (PI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05233

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Lisomucil febbre e dolore», «Lisomucil gola» e «Lisomucil tosse secca».

Estratto determina V&A/1183 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano.

Speciale medicinale: LISOMUCIL FEBBRE E DOLORE.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022619100 - «1 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Speciale medicinale: LISOMUCIL GOLA.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 014621027 - «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 014621039 - «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse gusto miele-limone.

Speciale medicinale: LISOMUCIL TOSSE SECCA.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 027026018 - «15 mg capsule molli» 16 capsule.

Alla società:

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano.

Con variazione delle seguenti denominazioni di medicinale:

da: Lisomucil Tosse Secca;

a: Destrometorfano Bromidrato Zentiva;

da: Lisomucil Gola;

a: Dequalinio Cloruro e Enossolone Zentiva;

da: Lisomucil Febbre e Dolore;

a: Acido Acetilsalicilico Zentiva.

È autorizzata, altresì, la rettifica della descrizione della seguente confezione già autorizzata.

Speciale medicinale: LISOMUCIL GOLA.

Confezioni A.I.C.:

A.I.C. n. 014621027:

da «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse;

a «0,30 mg f 5 mg compresse aroma menta balsamica» 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 014621039:

da: «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse gusto miele-limone;

a: «0,30 mg ÷ 5 mg compresse aroma miele-limone» 20 compresse in blister.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05239

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dealgic» e «Sefal».

Estratto determina V&A/1184 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Costanzafarma S.r.l. (codice fiscale 05795490969) con sede legale e domicilio fiscale in via Taranto n. 4, 20142 Milano.

Specialità medicinale: DEALGIC.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 028943013 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028943025 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule.

Specialità medicinale: SEFAL.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 033819020 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli.

Alla società:

Farma Group S.r.l. (codice fiscale n. 02063950444) con sede legale e domicilio fiscale in via Strampelli n. 18, 63074 - San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno (AP).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05240

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritmodan Retard».

Estratto determina V&A/1186 del 18 giugno 2015

È autorizzato, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratoire Aventis con sede legale e domicilio in 42-50 Quai de la Rapee, 75601 - Parigi (Francia).

Specialità medicinale: RITMODAN RETARD.

Confezione: A.I.C.:

A.I.C. n. 027218015 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse.

Alla società:

Sanofi-Aventis France S.A. con sede legale e domicilio in 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 - Parigi (Francia).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05241

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torecan».

Estratto determina V&A/1187 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA),

Medicinale: TORECAN;

Confezione A.I.C. n.:

019889031 - «6,5 mg supposte» 6 supposte;

019889043 - «6,5 mg compresse rivestite» 15 compresse;

alla società: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05242

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Migracin».

Estratto determina V&A/1188 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l. (codice fiscale 01393930019) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio - Salerno (SA),

Medicinale: MIGRACIN;

Confezione A.I.C. n.:

025568066 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala 2 ml;

025568078 - «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala 2 ml;

025568080 - «1 g/ 4 ml soluzione iniettabile» fiala 4 ml;

025568092 - «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

alla società: Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in Via della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05243

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Brolo.

Il comune di Brolo (ME) con deliberazione n. 6 del 23 febbraio 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2015, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Eugenio Abbadessa, del dott. Giuseppe Cambria e della dott.ssa Giovanna Cocco, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

15A05238

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dormilan 1 mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 429 del 15 giugno 2015

Medicinale veterinario DORMILAN 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni: A.I.C. n. 104031012.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. Les Corts, 23 – 08028 Barcellona - Spagna.

Oggetto del provvedimento: numero Procedura europea: FR/V/0191/001/IB/002.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale in REANEST 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1 DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO;

REANEST 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti;

REANEST 1 mg/ml solution for injection for dogs and cats (ES);

DORMILAN 1 mg/ml solution for injection for dogs and cats (DE, PT, *UK)*;

DORMILAN solution for injection for dogs and cats (FR);

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05293

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «AviPro IBD Xtreme».

Estratto del provvedimento n. 428 del 15 giugno 2015

Medicinale veterinario: AVIPRO IBD XTREME.

Confezioni: A.I.C. n. 103906.

Titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH, Heinz – Lohmann -Str. 4, Cuxhaven 27472 (Germania).

Oggetto del provvedimento: procedura di worksharing: DE/V/xxxx/WS/018

Variazione di tipo IB, n. C. II.6.b: modifica dell'etichettatura o del foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Si autorizza la modifica della parte II del dossier e la modifica degli stampati, conformemente a quanto approvato nel Final Assessment Report.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05294

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solbac».

Estratto del provvedimento n. 430 del 15 giugno 2015

Medicinale veterinario SOLBAC 120 mg/g polvere orale per vitelli da latte, suini (fino a 35 *kg)*, broilers, tacchini, ovaiole e conigli.

Confezioni:

Sacco da 5 kg (A.I.C. n. 102456011);

Sacchetto da 1 Kg (A.I.C. n. 102456023).

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. via Piana, 265 – 47032 Bertinoro (FC).

Oggetto del provvedimento: Adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla decisione di esecuzione della CE (2015) 1926 del 16/03/2015.

Si autorizza l'accettazione della modifica come di seguito descritta: adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con la decisione di esecuzione della CE (2015) 1916 del 16 marzo 2015.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati come indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, con riferimento ai seguenti punti:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

4.3 Controindicazioni

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

4.9 Posologia e via di somministrazione

5.1. Proprietà farmacodinamiche

I lotti già prodotti possono essere commercializzati secondo quanto indicato nel decreto 21 aprile 2015. "*G.U.* n. 103 del 6 maggio 2015".

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05295

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Fevaxyn Quatrifel» sospensione iniettabile per gatti.

Estratto del provvedimento n. 423 dell'11 giugno 2015

Medicinale veterinario ad azione immunologica FEVAXYN QUATRIFEL sospensione iniettabile per gatti. (A.I.C. n. 100396)

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l, Via Andrea Doria, 41 M, 00192 Roma.

Oggetto: Variazione di tipo IA A.7. Relativa all'eliminazione di due siti per le rispettive responsabilità produttive approvate.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la variazione relativa all'eliminazione dei seguenti siti di produzione:

Sito responsabile della produzione del principio attivo: Zoetis WHC 2 LLC 2000 Rockford Road - Charles City - IA, 50616, Stati Uniti;

Sito responsabile della produzione del principio attivo, del rilascio lotti, della produzione del prodotto finito e del confezionamento secondario: Elanco Animal Health Ireland - Finisklin Industrial Estate - Sligo, Irlanda.

Pertanto il sito autorizzato rimane il seguente: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1 - B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.

La società titolare deve apportare immediatamente agli stampati illustrative interessati la modifica suindicata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05296

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mamyzin» 1 g/3ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini, suini e cani.

Estratto del provvedimento n. 411 del 9 giugno 2015

Medicinale veterinario: "MAMYZIN" 1 g/3ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini, suini e cani.

Confezioni: Tutte le confezioni - A.I.C. n. 101118.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini n. 8 – 20139 Milano – C.F. 00421210485.

Modifica: Variazione tipo IB C.I. z unforeseen.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto (RCP) e il foglio illustrativo sono adeguati al QRD template versione n.8 del 10/2012 e in particolare sono modificati come segue:

RCP paragrafo 4.5-Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali e corrispondente punto 12 del foglio illustrativo:

«In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Le persone con nota ipersensibilità alle penicilline o agli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

In caso di contatto accidentale lavare accuratamente le parti venute a contatto con il farmaco».

RCP paragrafo 4.6 e foglio illustrativo punto 6:

«Raramente possono verificarsi reazioni allergiche

In casi molto rari può verificarsi shock anafilattico.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A05297

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-159) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00